



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

UOR: Area della Ricerca e Terza Missione  
Settore Grant Office e Tender

### LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 1235/2017 prot. 0016727/17 del 20/03/2017;
- PRESO ATTO** del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione alle modifiche del "Regolamento per l'attribuzione da parte dei Dipartimenti del Fondo di Ateneo, Quota Dipartimentale (FAQD)" - Deliberazione 106/2025/CdA del 18/02/2025;
- CONSIDERATO** che il Senato Accademico ha approvato le modifiche al suddetto regolamento FAQD il 05/03/2025
- ATTESO** che il dirigente dell'Area della Ricerca e Terza Missione attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento,

### DECRETA

È emanato il nuovo "Regolamento per l'attribuzione da parte dei Dipartimenti del Fondo di Ateneo, Quota Dipartimentale (FAQD)", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto Rettorale.

Il presente "Regolamento per l'attribuzione da parte dei Dipartimenti del Fondo di Ateneo, Quota Dipartimentale (FAQD)" entra in vigore a decorrere dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione.

Milano, data firma digitale

### LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni  
(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05)

## **Regolamento per l'attribuzione da parte dei Dipartimenti del Fondo di Ateneo, Quota Dipartimentale (FAQD)**

### **Art. 1 - Criteri di Assegnazione**

1.1 L'intero FA QD assegnato a ciascun Dipartimento viene da questi distribuito ai suoi componenti sulla base di criteri di merito.

1.2 Ad ogni Dipartimento verrà assegnato un importo proporzionale al numero di Docenti e Ricercatori afferenti alla data del 31 Dicembre dell'anno a cui si riferisce il Bando in questione.

1.3 La domanda di finanziamento potrà essere presentata dai suddetti Docenti e Ricercatori purché ancora in servizio presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca alla data di scadenza del Bando annuale.

1.4 La valutazione è individuale, cioè effettuata sulla produzione scientifica di ogni singolo Professore o Ricercatore nel triennio che precede l'anno di stanziamento a bilancio del FAQD (esempio: per stanziamento 2018, si intende il triennio 2015-2016-2017). In ogni caso il triennio di riferimento verrà esplicitato nel bando.

1.5 I prodotti considerati ai fini della valutazione devono appartenere alle tipologie riconosciute come scientifiche dalla VQR più recente;

a) le pubblicazioni devono essere dotate di ISSN o ISBN, ed essere presenti nella banca dati IRIS.

b) Per quanto riguarda i brevetti si considerano i brevetti concessi.

1.6 Il peso dei prodotti presentati da ricercatori a tempo determinato (RTD) tipo A, B e RTT, indipendentemente dall'età anagrafica, dovrà essere aumentato del 30% rispetto a quello dei prodotti presentati da professori associati, professori ordinari, e ricercatori universitari a tempo indeterminato.

### **Art. 2 – Domande individuali o aggregate**

2.1 Per i Professori e i Ricercatori dell'Ateneo che presentano domanda di attribuzione del FA QD in forma individuale o aggregata, ogni Dipartimento potrà decidere se valutare l'intera produzione del triennio o una selezione di prodotti indicati dai singoli; in questo caso il numero di prodotti da indicare va definito dal Dipartimento stesso, fermo restando che esso non potrà essere inferiore a due.

### **Art. 3 - Prodotti della Ricerca**

3.1 Per la classificazione di articoli pubblicati in rivista si raccomanda l'utilizzo di fasce o percentili o altri dati qualitativi e quantitativi reperibili in IRIS e/o banche dati internazionali (citazioni, impact factor, ecc.).

3.2 Per prodotti diversi dagli articoli pubblicati in rivista (es. monografie, manuali, o contributi in opere collettanee) si potrà far riferimento ai criteri maggiormente condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale dell'area di appartenenza (ad esempio la collocazione o sede editoriale).

3.3 Sarà inoltre possibile adottare come criterio premiale per tutti i prodotti selezionati la pubblicazione in lingua straniera o su riviste/pubblicazioni internazionali laddove ciò risponda a un'esigenza e promozione del processo di internazionalizzazione della ricerca dipartimentale.

#### **Art. 4 – Criteri di Premialità**

4.1 È prevista la possibilità, per i Dipartimenti che lo ritengano opportuno, di stabilire criteri di premialità per domande di finanziamento aggregate, fermo restando che la quota assegnata ad ogni domanda deriverà dalla somma dei risultati della valutazione individuale dei Professori e Ricercatori inclusi nella domanda stessa di cui all'art.2, eventualmente moltiplicata per un coefficiente da determinare da parte del Dipartimento.

#### **Art. 5 – Ulteriori criteri di valutazione**

5.1 Ai fini della distribuzione del FA QD non potranno essere introdotti altri elementi di valutazione oltre quelli sopra elencati, come ad esempio la presenza di persone non strutturate afferenti al gruppo di ricerca (dottorandi, borsisti, ecc.), i carichi didattici o gli incarichi gestionali del/dei Professori e Ricercatori facenti domanda, etc.

#### **Art. 6 – Modalità di assegnazione**

6.1 Le specifiche modalità adottate dal Dipartimento per l'assegnazione del FA QD dovranno essere approvate in una seduta del Consiglio di Dipartimento e il relativo verbale trasmesso all'Area della Ricerca.

6.2 Il PQA Ramo Ricerca monitorerà che le modalità e le procedure di assegnazione del FA QD adottate dai Dipartimenti risultino conformi ai criteri qui indicati e fornirà al termine della valutazione un'apposita relazione agli organi di governo dell'Ateneo.

#### **Art. 7 – Procedura di Presentazione della Domanda**

7.1 La domanda di assegnazione di FA QD richiederà l'inserimento delle seguenti informazioni:

- a. titolo della tematica di ricerca;
- b. nominativo/i del/dei proponente/i;
- c. richiesta finanziaria;
- d. prodotti selezionati nel numero stabilito da ogni dipartimento ai fini di operare la valutazione individuale di cui all'art. 2.

7.2 Ogni autore potrà selezionare i propri prodotti indipendentemente dal fatto che questi siano stati realizzati congiuntamente con altri ricercatori dell'Ateneo.

#### **Art. 8 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con Decreto Rettorale. Esso entra in vigore a decorrere dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione.